



Città di Castenaso

**Regolamento
per il funzionamento del
Consiglio Comunale e delle
Commissioni consiliari**

Indice sistematico

Parte I - Organizzazione del Consiglio Comunale

Capo I

Principi generali

- Art. 1 Finalità e ambito applicativo del regolamento
- Art. 2 Interpretazioni del regolamento
- Art. 3 Durata in carica del Consiglio Comunale
- Art. 4 Sede delle adunanze
- Art. 5 Pubblicità delle adunanze
- Art. 6 Registrazioni audio video

Capo II

Presidente del Consiglio Comunale

- Art. 7 Disposizioni generali
- Art. 8 Elezione del presidente e del vice Presidente del Consiglio
- Art. 9 Compiti e poteri del Presidente del Consiglio
- Art. 10 Dimissioni o cessazione dall'incarico del Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 11 Revoca del presidente del Consiglio Comunale

Capo III

I Gruppi Consiliari

- Art. 12 Costituzione
- Art. 13 Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari

Capo IV

Commissioni consiliari permanenti

- Art. 14 Formazione-componenti
- Art. 15 Presidenza e convocazione delle Commissioni
- Art. 16 Funzioni delle Commissioni Consiliari permanenti
- Art. 17 Segreteria delle Commissioni Consiliari permanenti, verbale delle sedute e pubblicità dei lavori
- Art. 18 Funzionamento delle commissioni
- Art. 19 Commissioni temporanee

Capo V

Consiglieri Comunali

- Art. 20 Entrata in carica-convalida
- Art. 21 Dimissioni
- Art. 22 Decadenza e rimozione dalla carica
- Art. 23 Sospensione dalle funzioni
- Art. 24 Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco
- Art. 25 Diritto d'iniziativa
- Art. 26 Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 27 Diritto di presentazione di interrogazioni, i n t e r p e l l a n z e , mozioni e ordini del giorno
- Art. 28 Procedura per la presentazione delle interpellanze e interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno
- Art. 29 Discussione su interrogazioni e interpellanze
- Art. 30 Procedura per la discussione delle mozioni e degli ordini del giorno
- Art. 31 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 32 Diritto di esercizio del mandato elettivo
- Art. 33 Partecipazione alle adunanze

- Art. 34 Divieto di mandato imperativo
- Art. 35 Conflitto di interesse
- Art. 36 Responsabilità personale – esonero
- Art. 37 Pubblicità della situazione patrimoniale

Capo VI

Nomine e incarichi ai consiglieri comunali

- Art. 38 nomine e designazioni di consiglieri comunale
- Art. 39 funzioni rappresentative

Parte II - Funzionamento del Consiglio Comunale

Capo I

Convocazione

- Art. 40 Competenza
- Art. 41 Convocazione
- Art. 42 Ordine del giorno e trattazione
- Art. 43 Ordine del giorno - consegna – modalità art. 44 ordine del giorno - consegna – termini
- Art. 45 Ordine del giorno – pubblicazione e diffusione art. 46 deposito degli atti
- Art. 47 Adunanze
- Art. 48 Adunanze pubbliche
- Art. 49 Intervento del pubblico
- Art. 50 Adunanze in seduta segreta
- Art. 51 Adunanze aperte
- Art. 52 Comportamento dei consiglieri comunali art. 53 ordine della discussione

- Art. 54 Comportamento del pubblico
- Art. 55 Ammissione e interventi di dipendenti, esperti e consulenti
- Art. 56 Adempimenti preliminari e comunicazioni
- Art. 57 Trattazione emendamenti
- Art. 58 Ordine di trattazione degli argomenti art. 59 - discussione - norme generali
- Art. 60 Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 61 Fatto personale
- Art. 62 La partecipazione del Segretario all'adunanza
- Art. 63 Il verbale dell'adunanza – redazione e firma

Capo II

Le deliberazioni

- Art. 64 Efficacia e contenuti
- Art. 65 Approvazione - revoca – modifica

Capo III

Le votazioni

- Art. 66 Designazione degli scrutatori e funzioni
- Art. 67 Modalità generali
- Art. 68 Votazioni in forma palese e relativo esito
- Art. 69 Votazioni segrete e relativo esito
- Art. 70 Esito delle votazioni
- Art. 71 Deliberazioni immediatamente eseguibili

Parte III - Disposizioni finali

- Art. 72 Diffusione
- Art. 73 Entrata in vigore

Parte I - Organizzazione del Consiglio Comunale

Capo I

Principi generali

Art. 1 - Finalità e ambito applicativo del regolamento

1. Il Consiglio Comunale democraticamente eletto è diretta espressione dell'intera comunità di Castenaso. Le sue competenze sono determinate dal Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali e dello statuto comunale.
2. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e degli organi consiliari, nonché lo status dei Consiglieri Comunali, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni legislative e statutarie vigenti in materia.
3. Le presenti disposizioni regolamentari assicurano il regolare ed ordinato svolgimento dei lavori consiliari ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei Consiglieri delle loro attribuzioni.
4. Quando nel corso delle adunanze si verificano situazioni non previste o non disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, ogni decisione sulla loro trattazione e/o evoluzione viene adottata dal Presidente del Consiglio Comunale sulla base dei principi generali dell'ordinamento, previo parere favorevole non vincolante del Segretario Generale.

Art. 2 - Interpretazioni del regolamento

1. Al di fuori delle adunanze, il Consigliere Comunale può sollevare eccezioni all'interpretazione delle norme regolamentari con apposita comunicazione scritta protocollata ed indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone la questione alla Conferenza dei Capigruppo, che deve pronunciarsi in merito, sentito il parere del Segretario Generale.
3. Le eccezioni sollevate dal Consigliere Comunale nel corso di una seduta consiliare relative alle norme da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del

giorno vengono presentate al Presidente del Consiglio prima della trattazione dell'argomento stesso. In tale caso il Consiglio Comunale viene sospeso, e la questione interpretativa viene sottoposta e decisa dalla Conferenza dei Capigruppo sentito il parere del Segretario Generale.

4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito ad essa non possono essere sollevate ed esaminate ulteriori eccezioni.
5. L'applicazione del presente Regolamento avviene nel rispetto delle previsioni contenute in altri regolamenti approvati ed in vigore nell'ente e che, per specificità in materia, disciplinano puntualmente tematiche e tempistiche dei lavori degli organi collegiali consiliari e delle prerogative connesse.

Art. 3 - Durata in carica del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida degli eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare esclusivamente gli atti urgenti ed improrogabili, indicando i motivi d'urgenza che ne hanno determinato l'adozione.

Art. 4 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono ordinariamente nella sala consiliare presso il Municipio. L'adunanza può avere luogo in altri locali idonei in caso di inagibilità o di indisponibilità della sala consiliare o per altre ragioni di pubblico interesse.
2. La sala consiliare è destinata ai componenti del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Segretario Generale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, per assicurare la possibilità di seguire al meglio i lavori consiliari.
3. Il luogo dell'adunanza è sempre indicato nell'atto di convocazione del Consiglio, al pari dell'ordine del giorno e delle ulteriori informazioni obbligatorie.
4. In occasione delle riunioni del Consiglio Comunale, devono essere sempre esposte la bandiera dell'Italia e la bandiera dell'Unione Europea all'esterno della Sede

Comunale.

5. Il Presidente, di concerto con il Sindaco ed informati i Capigruppo, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale ma pur sempre nell'ambito territoriale comunale, per motivate ragioni di carattere sociale e/o per altra circostanza che renda opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano avvenimenti o esigenze implicanti l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
6. Il Presidente, di concerto con il Sindaco e sentito il parere della conferenza dei Capigruppo, può in specifiche e motivate situazioni autorizzare lo svolgimento della riunione del Consiglio Comunale al di fuori del territorio comunale, congiuntamente ai consiglieri comunali di altri comuni.
7. Nei casi di cui ai commi 1, 5 e 6 la riunione è possibile purché sia assicurato il normale accesso al pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 5 - Pubblicità delle adunanze

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono, di norma, pubbliche.
2. L'ordine del giorno del Consiglio Comunale viene diffuso attraverso modalità tali da garantire la più ampia pubblicità ed informazione, in particolare attraverso:
 - la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
 - la divulgazione con affissione nelle bacheche comunali del capoluogo e delle frazioni;
 - la pubblicazione sul sito internet e sulla pagina Facebook del Comune;
 - altre modalità che potranno variare in relazione ad argomenti di particolare importanza per la comunità.

Art.6 – Registrazioni audio video

1. Le adunanze del Consiglio devono essere registrate con mezzi elettromeccanici audiovisivi ed informatici anche ai fini dell'attività documentale istituzionale del Comune di Castenaso. Tali registrazioni possono essere effettuate esclusivamente

dall'Ente, preposto anche alla loro conservazione agli atti. Le registrazioni di cui al presente comma possono essere utilizzate ai fini della redazione dei verbali della seduta, di cui al successivo art. 63, e devono essere utilizzate per l'integrale conservazione, agli archivi del comune, dell'intervento dei consiglieri sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

I consiglieri comunali possono, a richiesta, avere un duplicato delle registrazioni medesime, con le stesse modalità previste per l'accesso agli atti senza il pagamento di alcun corrispettivo delle spese di duplicazione

2. In deroga al comma precedente e allo scopo di garantire il diritto di cronaca, è possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, nonché la relativa trasmissione, a mezzo di videocamere o mezzi comunque idonei da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio ai sensi della normativa vigente in materia, previo accreditamento, almeno due giorni lavorativi precedenti la data stabilita per l'adunanza presso la Presidenza del Consiglio Comunale. Non devono essere ripresi gli eventuali spettatori nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy.
3. Le sedute del Consiglio Comunale devono essere trasmesse nella loro integralità nel canale Civicam istituzionale dell'Ente a cura del comune di Castenaso, nel rispetto della normativa a tutela della privacy. Nell'ipotesi di cui al presente comma, nella sala consiliare dovrà essere affissa una informativa per le riprese video e, prima dell'effettivo inizio della riunione consiliare, il Presidente dovrà ricordare a tutti i consiglieri e al pubblico presente la registrazione e trasmissione informatica della riunione.

Capo II

Presidente del Consiglio Comunale

Art. 7 – Disposizioni generali

1. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede le adunanze del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, seguendo le indicazioni del Sindaco e del

Segretario Generale, oltre che degli uffici comunali, dispone l'atto di convocazione del Consiglio Comunale.

3. In caso di sua assenza od impedimento, la Presidenza viene assunta temporaneamente dal Vicepresidente. Nel caso in cui anche questi sia assente o abbia qualche impedimento, la Presidenza viene assunta dal Consigliere Anziano o da altro Consigliere, secondo l'ordine dato dalla maggior cifra individuale riportata nell'elezione del Consiglio Comunale. È escluso il Sindaco.

Art. 8 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio

1. Nella prima adunanza del Consiglio Comunale, a seguito del rinnovo elettorale vengono eletti il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vicepresidente. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene in seduta pubblica e con un'unica votazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in seduta successiva e sono eletti Presidente e Vicepresidente i consiglieri che hanno riportato il numero maggiore di voti.
2. Se la figura del Presidente è espressione delle forze di maggioranza, il Vicepresidente deve essere eletto tra i Consiglieri di minoranza e viceversa.
3. La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Capo Gruppo e con quella di Presidente o membro di Commissione Consiliare, pur potendovi partecipare senza diritto di voto. Tranne in caso di Gruppo con mono-componente, il Vicepresidente non può rivestire la carica di Capo Gruppo, mentre può essere membro di una o più Commissioni Consiliari.
4. Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica per una durata pari a quella del Consiglio Comunale, fatto salvo il caso di cui ai successivi artt. 10 e 11.
5. Nella prima adunanza del Consiglio Comunale, la Presidenza del Consiglio spetta al Consigliere Anziano, fino all'elezione del Presidente.
6. È Consigliere Anziano chi ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

Art. 9 - Compiti e poteri del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano nel rispetto del presente Regolamento. Concede la facoltà di parola con l'indicazione dei tempi necessari alla discussione e all'approfondimento, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio Comunale e dei singoli Consiglieri.
4. Il Presidente convoca le adunanze su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore, e fissa gli argomenti da trattare, di norma, dopo aver sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capi Gruppo.
5. Il Presidente deve garantire che l'informazione sui punti sottoposti all'attenzione del Consiglio Comunale sia esaustiva, così da garantire un'adeguata conoscenza e partecipazione dei consiglieri. A tal fine verifica il puntuale rispetto delle norme almeno 5 giorni prima della seduta consiliare.
6. Nel corso della seduta consiliare, il Presidente del Consiglio Comunale può, in accordo con il Sindaco e sentito il parere dei Capi Gruppo, disporre il rinvio della trattazione di un argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 10 - Dimissioni o cessazione dall'incarico del presidente del Consiglio Comunale

1. Le dimissioni dalla carica del Presidente del Consiglio Comunale sono presentate personalmente dall'interessato al protocollo del Comune con nota sottoscritta e non necessitano di presa d'atto. Dalla data di acquisizione al protocollo sono perfette efficaci ed irrevocabili.
2. Qualora il Presidente rassegni le proprie dimissioni nel corso di una seduta consiliare, esse sono attestate nel verbale della seduta e sono immediatamente efficaci. In questo caso l'adunanza può proseguire sotto la Presidenza del Vicepresidente o, se assente del

Consigliere Anziano.

3. Alla prima riunione successiva, da convocare comunque entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, il primo punto all'ordine del giorno reca "Elezione del Presidente del Consiglio Comunale".
4. La stessa procedura si applica nel caso di cessazione dall'incarico del Presidente del Consiglio Comunale per qualunque altra causa.
5. Le norme del presente articolo si applicano anche al Vicepresidente del Consiglio Comunale.

Art. 11 - Revoca del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale cessa dalla carica in caso di approvazione mediante scrutinio segreto, di una mozione di revoca approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. La mozione di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà dei Consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Le norme relative al presente articolo si applicano anche al Vicepresidente del Consiglio Comunale.

Capo III

I Gruppi Consiliari

Art. 12 – Costituzione

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti ordinariamente da Consiglieri eletti nella medesima lista.
2. Ai Gruppi Consiliari sono fornite, a norma di Statuto, le attrezzature, gli strumenti ed i servizi idonei a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni.
3. La dotazione dei mezzi di cui al comma 2 è effettuata, in accordo con i singoli gruppi tenendo conto delle risorse a disposizione del Comune, delle esigenze basilari presenti in ogni gruppo e della consistenza numerica di ciascuno di essi.

4. Entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio Comunale neo eletto i Gruppi Consiliari devono comunicare per iscritto il nome del Capo gruppo al Segretario Generale. La comunicazione di nomina del capogruppo deve essere sottoscritta almeno dalla maggioranza dei Consiglieri appartenenti al gruppo stesso. Con la stessa procedura dovrà essere segnalata ogni eventuale e successiva variazione. In mancanza di tali comunicazioni, è considerato Capo Gruppo il Consigliere del gruppo, non componente della Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.
5. Qualora più Consiglieri, si distacchino dai gruppi di appartenenza, essi costituiscono il gruppo misto che elegge al suo interno il Capo Gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente e al Segretario Generale, da parte dei Consiglieri interessati entro la prima seduta successiva di Consiglio
6. Il Consigliere che, nel corso del mandato amministrativo, intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza eccezione fatta per il gruppo Misto. In ogni caso al consigliere singolo vengono riconosciute le stesse prerogative di un capogruppo
7. Il Presidente, preso atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione, ne dà notizia al Consiglio Comunale.

Art. 13 - Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari

1. La conferenza dei Capi Gruppo è organismo consultivo con cui viene condivisa la programmazione dei lavori consiliari a cui concorre nella definizione, nonché in quant'altro utile per l'attività del Consiglio Comunale.
2. È composta dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Vicepresidente, nonché dai Capi Gruppo come sopra individuati. Alla riunione partecipa il Sindaco o un suo delegato ed eventualmente gli Assessori competenti per materia.
3. I Consiglieri Capi Gruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impediti ad intervenire personalmente. La Conferenza dei Capi Gruppo può essere convocata dal Sindaco per

questioni di carattere generale o per specifiche esigenze poste anche dal singolo Capo Gruppo.

4. La conferenza dei Capi Gruppo è convocata dal Presidente con apposito ordine del giorno e non dà luogo a riconoscimento di gettone di presenza.
5. La Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale con appositi incarichi. Le eventuali proposte ed i pareri condivisi all'interno della Conferenza dei Capi Gruppo possono essere illustrati al Consiglio Comunale dal Presidente del Consiglio
6. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, o dal Vice - Presidente in caso di sua assenza o impedimento, sentito il Sindaco, che è invitato permanente alla stessa.
7. Possono partecipare ai lavori della Conferenza dei Capi Gruppo il Segretario Generale nonché i funzionari comunali competenti per materia.
8. La Conferenza viene inoltre convocata dal Presidente quando almeno 1/3 dei Capigruppo abbia presentato richiesta motivata.

Capo IV

Commissioni consiliari permanenti

Art. 14 – Formazione - componenti

1. Il Consiglio Comunale, una volta insediatosi, istituisce, a norma dell'art. 15 dello Statuto, le Commissioni Consiliari Permanenti, in un numero non superiore a tre. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina dei membri delle Commissioni.
2. Le Commissioni Consiliari sono costituite da Consiglieri Comunali nominati dallo stesso Consiglio Con votazione palese; nella formazione delle Commissioni deve sempre essere garantita la presenza di tutti i Gruppi Consiliari. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco e gli Assessori, benché abbiano la facoltà di partecipare alle sedute, non possono fare parte delle Commissioni Consiliari.
3. Nel caso di dimissioni, decadenza o altra circostanza che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo Consiliare di appartenenza designa tramite il suo Capo Gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio procede alla sua sostituzione.

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun componente ha facoltà di farsi sostituire da altro consigliere del suo gruppo, col consenso del Capo Gruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.
5. I Consiglieri Comunali possono far parte di più di una Commissione sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio Comunale tali da assicurare la massima rappresentatività.
6. Alle Commissioni Permanenti possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, il Presidente del Consiglio Comunale e gli altri Consiglieri Comunali.
7. Il Sindaco e i membri della Giunta Comunale competenti per materia sono invitati permanenti alle sedute. Possono inoltre partecipare, se invitati, i Funzionari cui fa capo la responsabilità istruttoria della pratica da trattare nonché Amministratori, Dirigenti o componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o Sindacale di Consorzi e Aziende controllate o partecipate.

Art. 15 – Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Le Commissioni Consiliari sono convocate in prima seduta dal Presidente del Consiglio entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione di nomina del Consiglio ed eleggono nel proprio seno il Presidente a maggioranza di voti; in tale seduta non sono ammesse deleghe e sostituzioni di componenti; il Presidente eletto designa il Consigliere che svolgerà le funzioni di Vicepresidente che dovrà appartenere ad un gruppo diverso rispetto a quello del Presidente; della nomina del Presidente e Vicepresidente, il Presidente del Consiglio Comunale informerà il Sindaco e il Consiglio nella prima seduta utile.
2. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente che ne formula l'O.d.g.: la convocazione deve avvenire 5 giorni prima della data della seduta e inviata con mail ai commissari; la documentazione dei punti in odg viene resa disponibile contestualmente alla convocazione con esclusione del bilancio consuntivo e preventivo per i quali sono previsti 7 giorni. La commissione deve avvenire almeno 5 giorni prima della data di svolgimento del Consiglio Comunale.
3. La convocazione e l'O.d.g. sono comunicati al Sindaco, al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio Comunale, all'Assessore competente per materia ed ai

Capi Gruppo.

4. La documentazione dei punti da trattarsi deve essere inserita nella sezione intranet del sito istituzionale contestualmente alla convocazione che dovrà includere i riferimenti dell'inserimento nell'area riservata. I documenti dovranno essere firmati digitalmente con marca temporale (Sistema PDF)
5. Nell'ipotesi in cui gli oggetti da esaminare rientrino nella competenza di più commissioni, la convocazione delle Commissioni interessate viene disposta dal Presidente del Consiglio Comunale che provvede anche all'individuazione del Presidente della seduta congiunta.
6. Il Presidente competente può convocare, di concerto con l'Assessore, la commissione su altri argomenti di interesse della Commissione stessa.

Art. 16 – Funzioni delle Commissioni Consiliari permanenti

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le funzioni di istruttoria, di studio, di approfondimento, di preparazione, di preventiva valutazione degli argomenti soggetti all'approvazione del Consiglio Comunale.
2. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte, se non costituite da meri atti di indirizzo, vengono rimesse al Presidente del Consiglio Comunale, il quale le trasmette al Segretario Generale per l'istruttoria prevista dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. Quando l'istruttoria si conclude con il parere di regolarità contabile ed il parere tecnico favorevole, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza. Quando i pareri sono in tutto od in parte contrari, la proposta è restituita al Presidente del Consiglio Comunale ed alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate e purché sia assicurata la copertura finanziaria. Al fine di snellire l'attività del Consiglio Comunale possono essere sottoposte alle Commissioni gli oggetti concernenti interrogazioni, mozioni e ordini del giorno, d'intesa con i rispettivi proponenti e l'Assessore competente. I lavori della Commissione si svolgono con la stessa disciplina dei lavori del Consiglio Comunale in quanto compatibile.

Nei lavori della Commissione non si dà luogo alla dichiarazione di voto.

Art. 17 – Segreteria delle Commissioni Consiliari permanenti, verbale delle sedute e pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal responsabile area competente o da altro dipendente comunale designato dal Responsabile stesso.
2. Spetta alla Segreteria Generale organizzare il tempestivo recapito degli ordini del giorno e del materiale da sottoporre alla commissione. Il Segretario della commissione provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige in forma sintetica, anche per estratto, il verbale delle adunanze che viene sottoposto alle Commissioni nella prima seduta utile per l'approvazione e successiva conservazione con modalità informatica
3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri Comunali.

Art. 18 – Funzionamento delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono di regola pubbliche o in forma riservata analogamente a quanto stabilito per le sedute del Consiglio Comunale.
2. Le Commissioni non possono riunirsi nella stessa giornata in cui vi è seduta del Consiglio Comunale né possono riunirsi contemporaneamente, salvo casi eccezionali con l'accordo unanime dei gruppi interessati.
3. La seduta della Commissione è valida quando sia presente almeno la metà dei componenti, ivi compresi i Consiglieri che intervengano in sostituzione di altri e rappresentino almeno due Gruppi Consiliari. Decorso trenta minuti dall'ora di convocazione, il Presidente della Commissione dichiara la seduta deserta se non è presente il numero minimo di Consiglieri necessario per la validità della seduta. Ai lavori possono partecipare con diritto di parola ma non di voto su invito e secondo le modalità ed i tempi fissati dal Presidente della Commissione, i cittadini, le consulte, le associazioni, i gruppi di volontariato, gli organismi partecipativi in genere nonché esperti interni ed esterni all'Ente.

4. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportino apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.
5. I verbali, qualora non intervengano rilievi, vengono approvati nella seduta successiva

Art. 19 – Commissioni temporanee

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri consiglieri, può costituire Commissioni Temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Il Consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la Commissione deve terminare i lavori.
2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. Si applicano alle Commissioni Temporanee in quanto compatibili gli articoli previsti dal presente Regolamento per le Commissioni Permanenti, salvo che non venga disposto diversamente nella deliberazione Consiliare con la quale s'istituisce la Commissione.
4. La partecipazione alle Commissioni temporanee non dà diritto al gettone di presenza.

Capo V

Consiglieri Comunali

Art. 20 – Entrata in carica – convalida

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

3. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, l'ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 267/2000, procedendo alla loro immediata surrogazione. È prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussista o venga sollevata una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
4. In caso di successiva cessazione dalla carica di Consigliere Comunale, per qualsiasi causa, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 21 – Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale debbono essere presentate personalmente per iscritto al Protocollo Generale del Comune. Esse non possono essere sottoposte a condizioni o termini che, se apposti, sono nulli. Il Servizio Protocollo iscrive immediatamente in Protocollo le dimissioni e le trasmette al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco.
2. Non è necessario motivare la comunicazione di dimissioni; qualora nella nota siano espresse motivazioni di ordine politico, la medesima viene letta al Consiglio Comunale nella sua prima adunanza.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio Comunale, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

Art. 22 – Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità

preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 60 del D. Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. n.267/2000.

2. Quando, successivamente all'elezione, si verifichi una delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 267/2000 come causa di ineleggibilità o quando una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta esista al momento della elezione o si verifichi successivamente, il Consiglio Comunale la contesta al Consigliere interessato e attiva la procedura; se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio Comunale ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere stesso. In caso contrario lo dichiara decaduto
3. I componenti dell'organo consiliare sono rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge, per gravi motivi di ordine pubblico, quando siano condannati per uno dei reati previsti dall'articolo 15, L. 19 marzo 1990, n. 55 e art. 10 del D.Lgs. 235/2012 o quando siano sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'articolo citato.
4. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica nei casi e con le modalità previste dall'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55 e art. 10 del D.Lgs. 235/2012.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale o in sua mancanza il Vicepresidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. I Consiglieri Comunali che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive e che non abbiano comunicato preventivamente alla riunione, o entro la settimana successiva dalla stessa, una giustificata ragione, in via indicativa, consistente in malattia, esigenze familiari o lavorative, ferie e simili, sono dichiarati decaduti. Dopo la seconda assenza ingiustificata di un Consigliere, il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a segnalare al Consigliere interessato, a mezzo di nota raccomandata con ricevuta di ritorno o se possibile via PEC, il prossimo verificarsi della causa di decadenza. L'iniziativa per la decadenza di un Consigliere Comunale a seguito dell'accertamento di tre assenze consecutive non giustificate può essere avviata d'ufficio dal Presidente del Consiglio Comunale con nota scritta e sottoscritta assunta al protocollo del Comune. Il Presidente del Consiglio Comunale provvede con nota scritta, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del

procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché di fornire al Presidente del Consiglio Comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina la proposta. Il Consigliere ha il diritto di intervenire e di esporre le proprie ragioni nella riunione consiliare. Il Consiglio Comunale delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato. La decadenza è dichiarata qualora la proposta sia accolta, con votazione a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, come da previsione statutaria (art 12 dello Statuto comunale vigente).

7. Se il procedimento di decadenza concerne il Presidente del Consiglio Comunale, lo stesso è attivato dal Vicepresidente o da chi lo sostituisce.
8. Copia della deliberazione della trattazione della decadenza, qualunque sia l'esito, è trasmessa all'interessato entro 10 giorni dalla sua adozione.
9. La surrogazione dei Consiglieri decaduti, rimossi dalla carica o deceduti ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto interessato.

Art. 23 – Sospensione dalle funzioni

1. I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale o in sua mancanza il Vicepresidente, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il componente sospeso facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica sia nell'ambito del Comune sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.
3. Ove sia adottata la sospensione, il Consiglio Comunale, nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della

stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

Art. 24 – Indirizzi per le nomine di competenza del sindaco

1. Il Consiglio Comunale, entro venti giorni dalla richiesta del Sindaco, stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso le Istituzioni, le Aziende Speciali, i Consorzi, le Società e gli altri Organismi o Enti ai quali il Comune partecipa anche indirettamente.
2. Tali indirizzi dovranno prevedere criteri di nomina per entrambi i sessi ed avranno validità per il solo periodo di durata del mandato politico amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune.

Art. 25 – Diritto d’iniziativa

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento o materia di competenza del Consiglio Comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Eventuali istanze oggetto di diritto di iniziativa su argomenti non di competenza del Consiglio verranno considerate irricevibili e pertanto non verranno iscritte all'ordine del giorno, sentita la conferenza dei capigruppo.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni nelle materie di competenza del Consiglio Comunale stabilite dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e sottoscritta dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio Comunale, il quale la trasmette al Segretario Generale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. Il Segretario Generale esprime parere sulla competenza del Consiglio Comunale a trattare l'argomento. Qualora sia accertata la competenza del Consiglio Comunale, il Segretario Generale trasmette la proposta di deliberazione al Responsabile competente per il parere in ordine alla regolarità tecnica ed al responsabile del Servizio Finanziario

qualora la proposta comporti impegno di spesa o minore entrata, o qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Quando l'istruttoria giuridico – amministrativa si sia conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio Comunale, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, iscrive la proposta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, indicando l'oggetto ed il Consigliere proponente.

4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 57.

Art. 26 – Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano il Sindaco o un quinto dei Consiglieri in carica con arrotondamento all'unità superiore, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la comunicazione dei richiedenti indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, il relativo schema di deliberazione.
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio Comunale, di cui al comma 1 e delle modalità indicate dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 27 –Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e Ordini del giorno

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e Ordini del Giorno.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta volta a conoscere:
 - se un determinato fatto sia vero;
 - se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta,

risultino adottati o stiano per essere adottati provvedimenti in proposito;

- se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione dell'argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività dell'Amministrazione;
- quale sia la posizione della Giunta rispetto ad accadimenti di interesse comunale.

3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta in modo chiaro e conciso al Sindaco o alla Giunta Comunale per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, o risolti determinati affari, od anche se, come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità che interessano direttamente od indirettamente il Comune.
4. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto. La mozione può contenere la richiesta di un dibattito politico amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta Comunale.
5. L'Ordine del Giorno consiste nella formulazione di un voto politico – amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono i problemi politico sociali di carattere generale.
6. Quando su uno stesso argomento o su più argomenti siano state presentate interrogazioni, interpellanze e mozioni, il Presidente del Consiglio può disporre che sia fatta una discussione unica. Ad esse intervengono prima i proponenti delle mozioni e quindi i presentatori delle interrogazioni e interpellanze.

Art. 28 – Procedura per la presentazione delle interpellanze e interrogazioni, mozioni ed Ordini del giorno

1. L'interrogazione viene formulata di regola durante la seduta consiliare e può essere verbale o scritta. Il Sindaco o l'assessore delegato per materia può dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispone degli elementi necessari. In caso contrario ne prende atto e si riserva di dare risposta scritta all'interrogante alla seduta consiliare successiva.
2. Le interpellanze devono essere sempre comunicate in forma scritta e presentate all'ufficio protocollo entro 7 giorni dalla seduta di Consiglio Comunale.
3. Le mozioni e gli Ordini del Giorno devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale sottoscritte dal Consigliere proponente, e presentate per iscritto al protocollo comunale, entro 7 giorni dalla seduta di Consiglio.
4. Quando una mozione viene presentata nel corso della seduta consiliare il Presidente del Consiglio Comunale senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'o.d.g. della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione. Le mozioni comportano l'adozione di un atto deliberativo a conclusione del dibattito.

Art. 29 – Discussione su interrogazioni e interpellanze

1. La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene di norma nella parte iniziale della seduta, dopo le comunicazioni. Prima vengono trattate le interrogazioni e poi le interpellanze, nell'ordine cronologico di presentazione. La risposta a cura del Sindaco o dell'Assessore competente deve essere contenuta usualmente entro il termine di cinque minuti, se necessitano di maggiore tempo per la risposta possono farne richiesta al Presidente. Può replicare ad essa solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, e comunque, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.
2. Qualora il consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque

intenda promuovere una discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da altro consigliere.

3. La durata della trattazione di interrogazioni ed interpellanze non può durare per un tempo superiore ad un'ora. Se la trattazione e discussione richiedono una maggiore tempistica, il Presidente del Consiglio Comunale, sentiti il Sindaco e i capigruppo, può procedere al rinvio ad una successiva seduta ad hoc che deve tenersi entro la settimana successiva.
4. Le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente. Alle interrogazioni e alle interpellanze deve essere data risposta nella seduta consiliare immediatamente successiva o, in ogni caso entro 30 gg. dalla loro presentazione.
5. Il consigliere può chiedere che all'interrogazione/interpellanza venga data risposta scritta, in tal caso la risposta verrà data entro 30 gg. dalla data di presentazione della stessa al protocollo comunale e non verrà sottoposta al Consiglio Comunale.

Art. 30 – Procedura per la discussione delle mozioni e degli ordini del giorno

1. La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni. Le mozioni comportano l'adozione di un atto deliberativo a conclusione del dibattito.
2. La mozione viene illustrata in Consiglio Comunale dal primo firmatario per non più di 5 minuti; subito dopo si apre la discussione alla quale può partecipare il Capogruppo e un Consigliere per gruppo per una sola volta e per non più di 5 minuti: possono altresì intervenire per non più di tre minuti i consiglieri che dissentano dalle opinioni espresse dai rispettivi Capigruppo; il presentatore ha diritto di replica per 3 minuti; durante e comunque al termine della discussione il Sindaco e/o l'assessore delegato possono esprimere la posizione della Giunta per non più di 5 minuti e la mozione viene posta in votazione. Il Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo può assegnare tempi maggiori di discussione per argomenti di particolare rilevanza.

3. Il Consigliere proponente legge l'o.d.g. e lo illustra. Possono intervenire il Sindaco o un assessore per precisare la posizione della giunta e non più di un consigliere per ogni gruppo ciascuno per un massimo di cinque minuti, possono altresì intervenire per non più di tre minuti i consiglieri che dissentano dalle opinioni espresse dai rispettivi Capigruppo. A conclusione della discussione l'o.d.g. viene posto in votazione. Il Presidente del Consiglio può assegnare tempi maggiori di discussione per argomenti di particolare rilevanza sentiti i Capigruppo. Il Consiglio stabilisce tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore le forme di pubblicità da darsi agli o.d.g. approvati.

Art. 31 – Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato elettivo, nei limiti e nelle forme previste per legge o regolamento.
2. La richiesta motivata va presentata in forma scritta al Protocollo, la Segreteria Generale ne cura il rilascio. La richiesta è presentata su apposito modulo sul quale il consigliere può indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
3. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Il rilascio delle copie avviene nell'espletamento del mandato di consigliere senza limitazione alcuna, salvo l'obbligo dell'osservanza del segreto d'ufficio e del rispetto della normativa e del regolamento comunale in materia di tutela dei dati personali nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato che il termine sarà di trenta giorni.
4. Il Responsabile del procedimento, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

Art. 32 – Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla vigente normativa.
2. Ai Consiglieri Comunali è dovuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio Comunale.
3. Il gettone di presenza è concesso anche per le sedute delle Commissioni Consiliari Comunali formalmente istituite. Tale gettone viene riconosciuto nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio Comunale dalla legge e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.
4. I Consiglieri Comunali, che sono formalmente e specificatamente autorizzati dal Presidente del Consiglio Comunale a recarsi per ragioni del loro mandato fuori del territorio comunale, hanno diritto ai rimborsi stabiliti dalla legge con le modalità previste dal regolamento comunale delle missioni degli amministratori approvato con delibera di Consiglio n. 8 del 6 marzo 2012.

Art. 33 – Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio Comunale.
2. Il Consigliere Comunale che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il presidente il quale ne fa dare atto a verbale dal segretario.
3. Qualora un consigliere nominato scrutatore si allontani dall'aula deve farlo presente al presidente il quale provvederà alla nomina di altro scrutatore prima della votazione immediatamente successiva.

Art. 34 – Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena

libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 35 – Conflitto di interesse

1. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali non possono prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il presente divieto non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici e gli strumenti urbanistici attuativi, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Il Sindaco, gli Assessori oppure i componenti dell'organo consiliare che si trovino in una situazione che integra la casistica in esame, sono tenuti ad informare il Segretario Generale che verbalizza e dà atto dell'osservanza del presente divieto.

Art. 36 – Responsabilità personale – esonero

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio Comunale.
2. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dalla legge n. 20/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. È esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

Art. 37 – Pubblicità della situazione patrimoniale

1. Le disposizioni concernenti la pubblicità della situazione patrimoniale, le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale dei Consiglieri Comunali sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto Comunale.

Capo VI

Nomine e incarichi ai Consiglieri Comunali

Art. 38 – Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio Comunale la nomina di propri rappresentanti presso Aziende ed Istituzioni o consessi vari, aventi lo status di Consiglieri Comunali, si provvede in seduta pubblica con voto segreto.
2. Nei casi in cui è espressamente previsto che la nomina dei Consiglieri Comunali avvenga per designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere Comunale designato. Il Consiglio Comunale approva, con voto segreto, la nomina dei suddetti rappresentanti.
3. Nel caso in cui il Consigliere Comunale nominato o designato cessi dall'incarico per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Art. 39 – Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco e alla Giunta Comunale.

Parte II - Funzionamento del Consiglio Comunale

Capo I Convocazione

Art. 40 – Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale la convocazione viene disposta dal Vicepresidente o, in sua assenza, da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente Regolamento.
3. Quando la convocazione del Consiglio Comunale è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso d'inosservanza di tale obbligo, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 41 – Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di ordini del giorno con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. L'ordine del giorno contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, nonché degli argomenti da trattare e l'indicazione del relatore, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi.
3. Il Comune non si avvale della distinzione temporale in sessioni, incompatibile con la razionale ed organica programmazione dei lavori necessaria per la continuità del ruolo e delle funzioni del Consiglio stabilite dalla legge. Tutte le sedute hanno carattere ordinario ad eccezione delle sedute d'urgenza.
4. L'ordine del giorno precisa se l'adunanza viene convocata d'urgenza.
5. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
6. Nello stesso avviso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati

nell'ordine del giorno.

7. L'ordine del giorno è stampato su carta intestata del Comune e firmato dal Presidente del Consiglio Comunale o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge effettuare la convocazione

Art. 42 – Ordine del giorno e trattazione

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale costituisce l'Ordine del Giorno. Il Presidente stabilisce l'elenco degli argomenti da trattare nel corso delle sedute del Consiglio Comunale. L'elenco segue, di norma, un ordine di precedenza per la discussione delle proposte stabilito come segue:
 - a) Comunicazioni del Sindaco, della Giunta, dei Gruppi Consiliari
 - b) interrogazioni ed interpellanze
 - c) deliberazioni in senso tecnico;
 - d) mozioni;
 - e) ordini del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco, di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma, informandone i Capigruppo Consiliari.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere nell'ordine del giorno spetta al Presidente del Consiglio Comunale, con la collaborazione del Segretario Generale, sentito il Sindaco o l'Assessore delegato e previa informazione della Conferenza dei Capigruppo Consiliari.
4. Per le proposte di deliberazioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno presentati dai Consiglieri Comunali si osserva quanto stabilito dal presente Regolamento.
5. Nell'ordine del giorno gli argomenti sono indicati, pur con la necessaria sintesi, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione «seduta segreta», gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

Art. 43 – Ordine del giorno - consegna – modalità

1. L'ordine del giorno di convocazione del Consiglio Comunale viene prioritariamente consegnato mediante posta elettronica. In alternativa il consigliere può chiedere che esso venga recapitato al proprio domicilio, a mezzo di un messo comunale. In tale ultima ipotesi, i Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli ordini del giorno ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. Fino a quando non venga effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio Comunale provvede a far spedire l'ordine del giorno al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'ordine del giorno e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.
2. Qualora il Consigliere Comunale non provveda a designare il domiciliatario di cui al precedente comma 1, le notificazioni avverranno presso la Segreteria Generale.

Art. 44 – Ordine del giorno - consegna – termini

1. L'ordine del giorno deve essere consegnato almeno cinque giorni prima dell'adunanza in questo termine sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nel caso in cui, dopo la consegna degli ordini del giorno, si debbano aggiungere argomenti urgenti, viene convocata la conferenza dei capigruppo almeno 24 ore prima della adunanza consiliare per la comunicazione dell'oggetto degli argomenti da aggiungere. Ciascun argomento viene aggiunto all'ordine del giorno di Consiglio se

riceve parere favorevole unanime da parte dei capigruppo presenti alla conferenza. L'aggiunta dei punti urgenti che avviene con parere favorevole della conferenza dei capigruppo dovrà essere indicata esplicitamente nel nuovo ordine del giorno comunicato a tutti i consiglieri comunali con la formula "punto inserito con avvallo della conferenza dei capigruppo" e riportata anche nel verbale di Consiglio. Alla Conferenza dei capigruppo di cui sopra, partecipa il Segretario Comunale o il Responsabile dell'Area afferente alla materia del punto di cui si tratta, quali verbalizzanti e per contribuire a tutti i necessari chiarimenti che dovessero necessitare.

4. L'eventuale ritardata consegna dell'ordine del giorno è sanata quando il Consigliere Comunale interessato partecipa all'adunanza del Consiglio Comunale alla quale era stato invitato.

Art. 45 – Ordine del giorno – pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze consiliari è pubblicato secondo le modalità previste dal precedente art. 5 del presente regolamento.

Art. 46 – Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono resi disponibili in apposita Area del Sito internet comunale e potranno essere consultati mediante utilizzo di password rilasciate ad ogni singolo consigliere. In alternativa i Consiglieri possono richiedere l'invio del materiale mediante posta elettronica e depositati per la visione ai consiglieri presso la Segreteria Generale almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione. Gli atti depositati, quando è possibile, possono essere inviati telematicamente agli indirizzi di posta elettronica indicati facoltativamente dai singoli Consiglieri Comunali.
2. L'orario di consultazione è, di norma, quello di ordinario funzionamento dell'ufficio.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio Comunale se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti artt. 15 e 44

del regolamento, nel testo completo dei pareri prescritti, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri Comunali hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

Art. 47 – Adunanze

1. La seduta del Consiglio Comunale è valida con la presenza della metà dei Consiglieri Comunali assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ovvero n. 9 (nove) consiglieri comunali.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'ordine del giorno. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario Generale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri Comunali non siano inizialmente presenti nel numero prescritto il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorra mezz'ora da quella fissata nell'ordine del giorno ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri Comunali necessario per la validità della seduta, il Presidente del Consiglio Comunale ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza si accerta la presenza in aula del numero dei Consiglieri Comunali richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Presidente il quale, se accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello necessario, deve richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi. Il Presidente può, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello e nel caso che il numero dei Consiglieri risulti inferiore a quello necessario, può disporre la sospensione temporanea dell'adunanza per un massimo di dieci minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta.
5. I Consiglieri Comunali che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

6. In ogni momento della seduta può essere richiesta la verifica del numero legale.

Art. 48 – Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art. 50 del presente Regolamento.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 49 – Intervento del pubblico

1. Il pubblico non può intervenire in alcun modo alle sedute dell'organo consiliare, ad eccezione delle condizioni espresse all'art. 51. È facoltà del Presidente del Consiglio Comunale, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio, che non sia autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale, può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri, ad eccezione dei membri della Giunta.
3. Il comportamento del pubblico deve attenersi a quanto prescritto dall'articolo 54.

Art. 50 – Adunanze in seduta segreta

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità morali, correttezza e comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni inerenti al comma 1, il Presidente del Consiglio Comunale invita i Consiglieri a chiudere immediatamente la discussione, senza ulteriori valutazioni. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata del Sindaco, o del Presidente del Consiglio o di almeno 4 consiglieri, può deliberare a maggioranza di voti il passaggio in seduta

segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del Consiglio Comunale, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio Comunale, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula il Segretario Generale e i componenti della Giunta Comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 51 – Adunanze aperte

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità, il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, può convocare l'adunanza «aperta» del Consiglio Comunale nella sua sede abituale od anche in altri luoghi idonei.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare, delle associazioni sociali politiche, sindacali ed economiche e gruppi di cittadini organizzati interessati ai temi da discutere.
3. In tali adunanze il Presidente del Consiglio Comunale, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale ed informandone i Capi Gruppo Consiliari, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra indicati e dei cittadini affinché possano portare il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrare al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate. È compito del Presidente disciplinare l'ordine, il numero e la durata degli interventi. Durante le adunanze «aperte» del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 52 – Comportamento dei consiglieri comunali

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, purché riguardino atteggiamenti opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità

personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione che possa offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un Consigliere Comunale turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi il Presidente del Consiglio Comunale lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso Consigliere Comunale nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio Comunale deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere, nonostante l'interdizione della parola persiste nel suo atteggiamento, il Presidente, può sospendere o sciogliere la seduta o far allontanare il consigliere già nominato.
5. In caso di comportamenti violenti il Presidente, può decidere di richiedere l'intervento della forza pubblica per ripristinare l'ordine necessario al proseguimento dei lavori consiliari.

Art. 53 – Ordine della discussione

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il Gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i Capigruppo Consiliari.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente del Consiglio Comunale ed al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio Comunale durante il tempo riservato al dibattito.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Se ciò avviene, il Presidente del Consiglio Comunale deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente del Consiglio Comunale è permesso di interrompere chi sta parlando per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso

contrario il Presidente del Consiglio Comunale richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto e rinviato nell'adunanza successiva.

Art. 54 – Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze in presenza del Consiglio Comunale deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri Comunali o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio Comunale che, se ritenuto necessario, può chiedere l'intervento della forza pubblica.
4. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta il Presidente, dopo averlo verbalmente invitato a tenere un comportamento idoneo, può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i turbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio Comunale ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse. In tale caso possono partecipare alla seduta, oltre al Segretario Generale, solo i funzionari comunali la cui presenza è richiesta per lo svolgimento delle sedute.
5. Se alla ripresa dell'adunanza a porte chiuse i disordini proseguono il Presidente del Consiglio Comunale può dichiarare la sospensione o, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può dichiarare l'interruzione della seduta. In caso di sospensione, il Consiglio Comunale sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 55 – Ammissione e interventi di dipendenti, esperti e consulenti

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, nonché professionisti incaricati di progettazione o pianificazione o studi per conto dell'Amministrazione Comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione.
3. Il Sindaco, gli Assessori e ogni gruppo consiliare possono fare intervenire al massimo un solo consulente per ogni gruppo consiliare come consulenti esterni per la trattazione di argomenti specifici che richiedano competenze specifiche da loro possedute. L'invito del consulente esterno deve previamente essere comunicato al Presidente del Consiglio Comunale entro 24h prima della seduta consiliare.
4. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente del Consiglio Comunale o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 56 – Adempimenti preliminari e comunicazioni

1. Insediato il Consiglio Comunale, il Presidente, il Sindaco e gli Assessori, danno eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su avvenimenti di particolare interesse per la città.
2. In apertura della seduta il presidente concede la parola ai Gruppi Consiliari per mere comunicazioni e comunque non riferite ad argomenti da trattare nel corso della seduta consiliare stessa o in sedute precedenti in quanto inseriti all'ordine del giorno. La durata degli interventi non può complessivamente essere superiore a 5 minuti per gruppo.
3. La trattazione delle mozioni avviene nella seconda parte della seduta dopo la trattazione delle deliberazioni.

Art. 57 – Trattazione emendamenti

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta al protocollo comunale al Presidente del Consiglio Comunale, entro due giorni non festivi prima della chiusura dell'ufficio del giorno feriale precedente l'adunanza. Gli emendamenti debbono far riferimento esclusivo al testo della proposta di deliberazione, pena l'inammissibilità.
3. La proposta di emendamento è inviata al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale. Il Segretario Generale trasmette la proposta di emendamento al Responsabile competente per il parere in ordine alla regolarità tecnica ed al Responsabile del servizio finanziario, qualora la stessa proposta di emendamento comporti impegno di spesa o minore entrata. L'istruttoria deve concludersi prima dell'inizio della discussione sull'argomento in aula. Tutti gli emendamenti che non abbiano riportato il parere favorevole di cui sopra si intendono inammissibili e di tale inammissibilità deve essere fornita sintetica motivazione in forma scritta ed orale durante il Consiglio di cui la proposta di emendamento trattasi.
4. Gli emendamenti di limitata entità che non incidono sul contenuto sostanziale dell'atto e non necessitano dei pareri *ex art. 49 Tuel*, possono essere presentati nel corso dell'adunanza e vengono trattati nella seduta stessa.
5. Ciascun Consigliere, una volta presentati gli emendamenti che abbiano avuto l'istruttoria favorevole, può ritirarli fino al momento in cui la discussione sia chiusa.
6. La trattazione degli emendamenti avviene nel corso della discussione generale e non comporta aumento del tempo previsto per la discussione generale degli argomenti a cui sono collegati.
7. Gli emendamenti alla proposta del Bilancio di Previsione debbono essere formulati pena l'inammissibilità, in modo da garantire il pareggio finanziario e l'equilibrio economico dei Bilanci Annuale e Pluriennale.

Art. 58 – Ordine di trattazione degli argomenti

1. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente del Consiglio Comunale o su richiesta di un Consigliere purché nessuno dei membri del Consiglio Comunale si opponga. Nel caso di opposizioni decide il Consiglio Comunale con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio Comunale non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti nell'ordine del giorno della seduta.
3. Quando più oggetti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale (delibere, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni) riguardino uno stesso argomento, il Presidente del Consiglio Comunale può decidere, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, la trattazione congiunta, prevedendo un'unica discussione generale ed un'unica dichiarazione di voto per ciascun Gruppo Consiliare sugli oggetti in questione e proponendo i tempi degli interventi dei Consiglieri. Anche un Consigliere Comunale può richiedere la trattazione congiunta di oggetti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale riguardanti lo stesso argomento. In questo caso decide il Consiglio Comunale con votazione a maggioranza dei presenti.

Art. 59 – Discussione - norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio Comunale dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. Terminata la discussione e le eventuali dichiarazioni di voto o quando nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione degli argomenti interviene il capogruppo (o altro consigliere incaricato di trattare l'argomento) che può parlare per non più di due volte, la prima per non più di 15 minuti e la seconda per non più di 10 minuti e soltanto per replicare.
3. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura enumerata.
4. Il Sindaco o gli Assessori possono intervenire, se autorizzati dal Presidente del Consiglio Comunale, con tempi di intervento congrui all'andamento della seduta.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i

Consiglieri che ne hanno fatto richiesta con le modalità di cui sopra, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.

6. Dichiarata chiusa la discussione la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto ad un solo Consigliere per Gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. I Consiglieri che dissentano dalla posizione del Capogruppo o del Consigliere incaricato di cui sopra hanno diritto di intervenire, precisando la loro posizione: questi ultimi interventi devono essere contenuti entro il limite di 3 (tre) minuti.
7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative agli indirizzi generali di governo presentati dal Sindaco, al Bilancio di Previsione, al Rendiconto, allo Statuto dell'Ente, al Regolamento del Consiglio Comunale ed ai Piani Urbanistici e loro varianti generali. Per queste materie il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed il Sindaco, può disporre modalità di trattazione e procedure diverse da quelle di norma previste, fermi restando i tempi previsti per gli interventi dei Consiglieri.

Art. 60 – Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale deve essere posta prima dell'inizio della trattazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Deve essere posta prima dell'inizio della trattazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste, per una sola volta, prima dell'inizio della trattazione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Se le questioni pregiudiziali o sospensive sono più di una, viene svolta un'unica discussione. Sulle relative proposte può parlare oltre al proponente, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un Consigliere per ciascun Gruppo, oltre al Sindaco o Assessore delegato, per non oltre 3 minuti. Il Consiglio Comunale decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.

Art. 61 - Fatto personale

1. Costituisce «fatto personale» l'attacco rivolto ad un consigliere (quindi sindaco compreso) sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente del Consiglio Comunale decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio Comunale senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere, a chi ha preso la parola per fatto personale, unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.
4. Qualora, nel corso della discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità può chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da 1 membro per ogni gruppo consiliare ad esclusione del consigliere interessato che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. Tale Commissione non dà luogo a gettoni o compensi.
5. La Commissione riferisce per iscritto entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio Comunale prende atto delle conclusioni della Commissione senza votazioni.

Art. 62 – La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario Generale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni, richiedendo al Presidente del Consiglio Comunale di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, sia quando il Consiglio Comunale intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta istruita.
2. Il Segretario Generale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il

quarto grado.

3. In caso di assenza o impedimento da parte del Segretario Generale ne svolge le funzioni il Vice Segretario Generale

Art. 63 – Il verbale dell’adunanza - redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l’atto pubblico che documenta la volontà espressa attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.
2. Il Segretario Comunale cura la redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari. Per la compilazione degli stessi il Segretario è coadiuvato dal Vice Segretario e/o da altri impiegati della Segreteria Comunale.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell’andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione e il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti su ogni proposta; Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmati, e devono fornirne copia al Segretario Comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso. Successivamente, una volta definite le modalità informatiche di conservazione, si farà integrale rinvio alla registrazione.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Copia del processo verbale definitivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, o da chi ne fa le veci, viene inserito nel sito internet del Comune nell’area riservata ai Consiglieri. Il verbale si considera approvato nella prima seduta successiva al suo deposito se nessun Consigliere si oppone; la proposta di rettificare il verbale precede ogni altro argomento all’ordine del giorno. Sul processo verbale è concessa la

parola solo ai Consiglieri che intendono proporre una rettifica limitatamente al proprio intervento, in tal caso il Consigliere propone, per iscritto, il testo che a suo avviso deve essere inserito nel verbale al posto del testo errato; se non vi sono contestazioni, la correzione si intende approvata. In caso di contestazioni, si procede alla trascrizione integrale. Qualora l'intervento così rettificato coinvolga altri Consiglieri, Assessori o Sindaco questi ultimi hanno diritto di replica. In casi in cui il consigliere interessato ritiene che il verbale alteri il significato complessivo della trattazione, il consigliere interessato e la Conferenza dei Capigruppo, appositamente riunita su richiesta del consigliere interessato, potrà eventualmente richiedere la trascrizione integrale del verbale stesso.

Capo II

Le deliberazioni

Art. 64 – Efficacia e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati, su ogni proposta di deliberazione devono essere riportati i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
2. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Generale soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

Art. 65 – Approvazione - revoca – modifica

1. Il Consiglio Comunale, approvandole con le modalità di cui agli articoli seguenti adotta le deliberazioni secondo il testo originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Quando un atto di revoca, di modifica, di integrazione o di sostituzione di una precedente deliberazione esecutiva comporta, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, l'atto deve prevedere forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo III

Le votazioni

Art. 66 – Designazione degli scrutatori e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta consiliare il Presidente del Consiglio Comunale designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori. La minoranza deve essere sempre e comunque rappresentata con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori, i quali assistono il Presidente del Consiglio Comunale nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
2. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.
3. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente assistito dagli scrutatori.
4. Nel caso di scrutinio segreto gli scrutatori esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità. Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio. Le schede sono vidimate dal Presidente da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario Generale e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
5. Ogni Consigliere può richiedere la verifica della votazione, che avviene mediante ripetizione della stessa, su invito del Presidente.

Art. 67 – Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata di norma in forma palese con le modalità di cui al successivo articolo 68.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio Comunale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per garantire la legittimità della votazione.
4. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - la votazione sulla questione pregiudiziale e sospensiva si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno la metà dei Consiglieri, con arrotondamento all'unità superiore, abbia richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione. L'ordine da seguire per la votazione delle singole parti avviene in base allo schema di atto deliberativo di cui fanno parte, purché non venga in tal modo compromessa la coerenza dell'intero atto;
 - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
6. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Art. 68 – Votazioni in forma palese e relativo esito

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. In presenza di un impianto idoneo le votazioni possono essere effettuate anche mediante votazione elettronica. Nel caso in cui il riscontro tra votanti e Consiglieri Comunali presenti in aula non trovi corrispondenza, la votazione è nulla e si procede alla sua rinnovazione mediante votazione palese.
4. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Generale, il Presidente del Consiglio Comunale ne proclama il risultato in applicazione delle previsioni di cui all'articolo 70 del presente regolamento.

Art. 69 – Votazioni segrete e relativo esito

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, in mancanza di sistema elettronico, a mezzo di schede.
2. Coloro che votano scheda bianca sono computati come "votanti".
3. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio Comunale, affinché ne sia preso atto nel verbale ma vengono considerati "votanti".
4. Solo coloro che non ritirano la scheda e non comunicano la volontà di "astensione" come indicato nel comma 3, sono considerati come "non partecipanti" al voto.
5. Terminata la votazione il Presidente del Consiglio Comunale, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Generale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
6. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti perché hanno inserito la scheda nell'urna; ai "votanti" vanno aggiunti coloro che sono presenti e hanno dichiarato di astenersi. La votazione è valida computando, quindi, la somma delle schede inserite nell'urna oltre il numero dei consiglieri "astenuti".
7. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei

votanti, il Presidente del Consiglio Comunale annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

8. Il carattere «segreto» della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
9. Per quanto non specificato, si applicano le prescrizioni di cui al successivo articolo riferito alle votazioni in forma "palese".

Art. 70 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un «quorum» speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità il totale dei votanti.
2. In caso di parità di voti tra favorevoli e contrari o tra favorevoli ed astenuti, la proposta non è approvata. Parimenti non è approvata la proposta che non raggiunge la maggioranza qualificata prescritta dalla norma.
3. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione e può essere riproposta al Consiglio Comunale solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, il Presidente del Consiglio Comunale conclude il suo intervento con la formula «il Consiglio approva» oppure «il Consiglio non approva».
4. Nel verbale viene indicato esattamente il numero ed il nome dei Consiglieri o dei Gruppi Consiliari favorevoli, contrari ed astenuti sulle proposte messe in votazione. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti e le schede bianche o nulle.

Art. 71 – Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti assegnati, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Parte III – disposizioni finali

Art. 72 – Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è inviata dalla Segreteria Generale ai Consiglieri Comunali in carica e consegnata ai Consiglieri Comunali eletti, all'atto dell'accettazione dell'incarico.
2. Copie del Regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale durante le riunioni a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del Regolamento è inviata al Sindaco ed agli Assessori, a cura della Segreteria Generale.

Art. 73 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione all'Albo pretorio, unitamente alla delibera di approvazione ai sensi dell'art. 2 del vigente Statuto del Comune di Castenaso.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Comunali.

**APPENDICE ALLEGATA AL
REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
CONCERNENTE LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI
IN MODALITÀ TELEMATICA**

Art. 1

Oggetto

1. La presente appendice disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza o in modalità ibrida (videoconferenza e presenza).
2. Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari si svolgono ordinariamente “in presenza”, salvo quanto segue infra.
3. Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari si svolgono mediante videoconferenza in casi di avversità metereologiche, in casi di forza maggiore e nei casi di decisione a maggioranza della Conferenza dei Capigruppo.
4. Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari si svolgono in modalità “mista” (videoconferenza e presenza) nei seguenti casi:
 - a) missione istituzionale,
 - b) presenza di certificazione medica, attestante una condizione incompatibile con la presenza fisica,
 - c) certificazione medica avente riguardo alle condizioni del figlio con età inferiore a quattordici anni,
 - d) convivenza con persona di cui alla Legge n. 104/1992 e ss.mm.e ii.
 - e) certificazione di maternità o paternità.
5. Le sedute delle Commissioni consiliari e delle Conferenze Capigruppo sono svolte ordinariamente in presenza oppure in modalità videoconferenza in caso di impossibilità e previo accordo tra i Commissari e il Presidente (per le Commissioni consiliari) e tra i consiglieri capigruppo (per la Conferenza Capigruppo).

Art. 2

Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 267/2000, ed ai criteri di cui all’articolo 73 del D.L. n. 18/2020:

a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul canale istituzionale CIVICAM (o altra diversa piattaforma simile) dedicato al Comune di Castenaso. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere “riservato” secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 50 del regolamento stesso (“Adunanze a seduta segreta”).

2. La videoripresa realizzata deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, nonché quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell’avviso di convocazione.

c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione negli archivi comunali dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;

b) la possibilità a tutti i componenti dell’organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;

c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito, anche a mezzo di apposito video per rendere visibili i consiglieri collegati “da remoto” ;

d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;

e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;

f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;

g) la garanzia della segretezza ove necessario del Consiglio comunale;

h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;

i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire a tutti coloro che sono presenti in sala consiliare la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato.

Art. 4

Convocazione Consiglio Comunale e commissioni consiliari

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca il Consiglio Comunale secondo quanto disciplinato nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza.

3. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale/funzionari competenti per materie oggetto di trattazione/Consiglieri Comunali.

4. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di ospiti e/o particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

5. Quanto stabilito nel presente articolo trova applicazione anche con riferimento alla convocazione delle commissioni consiliari ad opera del rispettivo Presidente.

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. È consentito collegarsi nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento.

2. La partecipazione alle sedute in videoconferenza richiede il rispetto dei canoni di decoro e compostezza, tipici del ruolo istituzionale rappresentato, sia con riguardo all'abbigliamento, sia con riguardo al luogo dal quale avviene la connessione.

3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà, con precisa verbalizzazione da parte del Segretario Comunale.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa, può disporre una sospensione dei lavori per un tempo massimo di trenta minuti, per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in

seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo massimo di trenta minuti, per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.

5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento generale del Consiglio comunale.

Art. 8

Sedute in forma mista/ibrida

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista/ibrida con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'assemblea.

Art. 9

Regolazione degli interventi

1. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento generale del Consiglio comunale.

2. I microfoni devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.

Art. 10

Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;

3. Il Presidente con l'assistenza del Segretario:

- accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta;
- proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo non superiore a trenta minuti, stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può rinviare la seduta ad altro orario, senza necessità di ulteriore convocazione della stessa; oppure, può procedere, previa autonoma decisione, a “convertire” la seduta in videoconferenza in seduta in presenza, senza necessità di ulteriore convocazione.

Art. 11

Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, si deve disattivare lo streaming e riattivarlo al termine delle votazioni per gli adempimenti conseguenti. In alternativa si può procedere con l'attivazione di apposite “piattaforme” dedicate allo strumento della votazione segreta da remoto.

Art. 12

Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista/ibrida, e di coloro che vi partecipano (in videoconferenza o in presenza) e gli assenti.

2. Si osservano le misure di verbalizzazione previste dal Regolamento generale sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 13

Sedute delle Commissioni

1. Nelle sedute delle Commissioni consiliari in modalità videoconferenza e/o ibrida, si osservano le misure di verbalizzazione previste dal Regolamento generale sul

funzionamento del Consiglio Comunale e quanto previsto con riferimento alla disciplina fissata per le sedute consiliari.

Art. 14

Sedute della Conferenza dei Capigruppo

1. Le sedute della Conferenza dei Capigruppo in modalità videoconferenza e/o mista non prevedono la diretta streaming, salvo decisione del Presidente della Conferenza.

Art. 15

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.

3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 16

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente "appendice regolamentare" al Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, si rinvia all'articolato di questo ultimo, per quanto compatibile.